



**BANCA
DEL CHIANTI
FIORENTINO**

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"BCC CHIANTI FIORENTINO 07/01/2010-07/01/2025 4.75% TF SEM"
DI MASSIMO EURO 500.000
ISIN IT0004567548**

art. 1 - Importo e titoli

Il prestito obbligazionario "BCC CHIANTI FIORENTINO 07/01/2010- 07/01/2025 4.75% TF SEM", emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, è di un importo di Euro 500.000 (cinquecentomila) ed è costituito da massimo n° 10 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 50.000 ciascuna e successivi multipli di Euro 50.000. Ogni obbligazione è munita di n° 30 cedole di interesse semestrali. Le obbligazioni devono essere sottoscritte per tagli minimi ovvero per importi nominali minimi di Euro 50.000 e/o multipli.

Il prestito è dematerializzato e custodito presso la società di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.; non si procederà di conseguenza alla stampa dei certificati.

art. 2 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse "alla pari", cioè al prezzo di Euro 50.000 per ogni obbligazione, oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla data di godimento del Prestito a quella di sottoscrizione.

La sottoscrizione si apre il 05 gennaio 2010 e si chiude il 20 gennaio 2010; tuttavia il collocamento potrà essere chiuso anticipatamente e senza preavviso al raggiungimento del quantitativo massimo previsto per la presente emissione.

art. 3 - Rimborso e durata

Salvo quanto sotto previsto le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e per tutto il loro valore nominale, senza alcuna deduzione di spesa, il 07 gennaio 2025.

art. 4 - Interessi

Il prestito ha godimento 07/01 e 07/07 di ogni anno. Gli interessi, calcolati sulla base della convenzione *Act/Act*, saranno pagati in rate semestrali posticipate. Il tasso d'interesse di ogni cedola è pari al **2.375%** semestrale.

art. 5 - Garanzie

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente e dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti.

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità ed i limiti previsti nello statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi precedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del

titolo se i titoli sono depositati presso l'emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.

art. 6 – Regime Fiscale e servizio del prestito

I redditi da capitale derivanti dal possesso delle obbligazioni sono soggette all'imposta sostitutiva del 12,50% prevista dal D.Lgs. 239/1996. Eventuali redditi diversi sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50% prevista dal D.Lgs. 461/1997. Le imposte e tasse presenti e future che dovessero colpire le obbligazioni e/o i relativi interessi sono a carico del legittimato. Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso gli sportelli della Banca.

art. 7 - Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

art. 8 - Varie

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.

San Casciano Val di Pesa, 11 gennaio 2010

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DEL CHIANTI FIORENTINO
(Il Presidente)
Paolo Bandinelli

Data

.....

per ricevuta

.....